

Se l'ex coniuge non cerca lavoro non ha diritto all'assegno divorzile

di BIAGIO VIGORITO

Con l'ordinanza in commento la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla sorte dell'assegno divorzile all'ex coniuge ove questo instauri una nuova convivenza *more uxorio*.

Ribadendo l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi negli anni, la Suprema Corte ha confermato che è legittima la revoca dell'assegno divorzile riconosciuto all'ex moglie ai sensi dell'art. 5, comma 6, l. 1° dicembre 1970, n. 898, ove quest'ultima, trovandosi in giovane età e godendo di buona salute, non si adoperi nella ricerca di un lavoro dopo aver iniziato una nuova convivenza *more uxorio*.

Con tale arresto giurisprudenziale la Corte ha ribadito come l'assegno divorzile riconosciuto all'ex coniuge non debba tradursi in una forma di "assicurazione a vita". Ove, infatti, quest'ultimo si mostri poco intraprendente nel ricercare opportunità lavorative seppur in assenza di patologie impeditive e/o di condizioni di salute ostative allo svolgimento di attività lavorativa, non vi è ragione per continuare a godere del beneficio, tenuto conto della sua età e delle sue condizioni economiche.

L'ordinanza in commento trae origine dalla vicenda di una coppia torinese.

A seguito della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale di Torino aveva posto a carico dell'ex marito l'obbligo di corrispondere all'ex moglie un assegno divorzile pari ad Euro 200,00 mensili. Costui, opponendosi all'obbligo di corresponsione, aveva impugnato la pronuncia di primo grado dinanzi alla Corte d'Appello di Torino che decideva di accogliere l'istanza e revocare l'assegno divorzile.

Alla luce di ciò, l'ex moglie presentava ricorso per Cassazione avverso la sentenza d'appello. In primo luogo la ricorrente lamentava l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza di secondo grado poiché, a suo avviso, i giudici di seconde cure non avevano tenuto in considerazione il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

Tale motivo di ricorso, tuttavia, veniva ritenuto infondato, poiché ad avviso degli ermellini la Corte d'Appello di Torino aveva verificato come il tenore di vita goduto dalla coppia in costanza di matrimonio non fosse elevato.

In secondo luogo la donna lamentava la violazione dell'art. 5, l. n. 898/1970, in quanto la Corte torinese aveva provveduto a revocare l'assegno divorzile sulla base della sola considerazione che la moglie non avesse fornito un adeguato supporto probatorio a fondamento della sua richiesta e sull'assunto che ella appariva astrattamente idonea allo svolgimento dell'attività lavorativa.

Anche tale motivo di ricorso veniva ritenuto infondato. I giudici di legittimità sottolineavano, infatti, come la revoca fosse stata disposta non solo sulla base dei rilievi riportati, ma anche in ragione del fatto che la ricorrente aveva instaurato una convivenza *more uxorio*.

Si lamentava, poi, l'omesso esame delle risultanze di causa, non tenendo la Corte d'Appello in debita considerazione la circostanza che l'età della ricorrente era, nel frattempo, avanzata e ciò aveva determinato un aumento delle difficoltà di reinserimento nel mondo del lavoro, dal quale si era allontanata da circa vent'anni.

La ricorrente lamentava altresì come in appello non si fosse valutata la circostanza che anche un'eventuale ripresa dell'attività lavorativa non avrebbe comunque garantito un'indipendenza economica.

I giudici di legittimità, tuttavia, hanno ritenuto che l'età della moglie (46 anni) non potesse essere considerata avanzata e ciò, unitamente alla mancanza di patologie ostative allo svolgimento di attività lavorativa, non impediva alla donna di impegnarsi in nuove attività lavorative quale quella dalla medesima già svolta, ossia di addetta alle pulizie.

A ciò aggiungasi che nel corso del giudizio di secondo grado era stato rilevato un «atteggiamento particolarmente rinunciatario» e passivo di quest'ultima nel rinvenire una nuova occupazione lavorativa.

Ma non è tutto: l'ex moglie lamentava altresì l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in rapporto al mancato riconoscimento dell'assegno alimentare richiesto ai sensi dell'art. 433 c.c..

Anche tale doglianza veniva però respinta dalla Corte, in quanto tale domanda non era stata proposta al giudice di merito.

Infine la ricorrente lamentava l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in merito all'accertamento della convivenza *more uxorio*. Siffatto motivo di ricorso veniva, però, ritenuto inammissibile in ragione del fatto che nel corso del processo di secondo grado erano stati

rinvenuti vari elementi dai quali si deduceva con chiarezza la convivenza *more uxorio* della donna.

Sulla base delle motivazioni e delle argomentazioni esposte la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando il maturato orientamento secondo cui nell'ipotesi in cui l'ex coniuge richiedente non cerchi un'occupazione lavorativa l'assegno divorzile deve essere revocato.

I giudici di legittimità, dunque, ancora una volta hanno disposto che per poter continuare a godere dell'assegno post-coniugale il beneficiario deve trovarsi nell'impossibilità di poter svolgere attività lavorativa o, quantomeno, dimostrare di essersi attivamente adoperato nella ricerca di un impiego.

Nel caso concreto, invece, l'ex moglie aveva mostrato un comportamento passivo e poco attento nella ricerca di un nuovo lavoro, arrivando addirittura a rifiutare opportunità lavorative e mostrando, con tale condotta, di rinunciare a volersi rendere indipendente, continuando ad incassare per anni l'assegno da parte dell'ex marito.

L'arresto in commento conferma quanto già sostenuto dalla Cassazione con l'ordinanza 16 ottobre 2020, n. 22604¹, con la quale è stato precisato che nell'ipotesi in cui l'ex coniuge beneficiario dell'assegno post-coniugale abbia intrapreso una nuova convivenza *more uxorio* con altra persona, costituendo così una c.d. famiglia di fatto, perde il diritto all'assegno divorzile. Esso è pertanto riconducibile all'orientamento della Suprema Corte volto ad evitare che l'assegno divorzile si traduca in una forma di sostentamento vita natural durante che induca il beneficiario a “darsi all'ozio”.

¹ Cass. civ., sez. VI, ord. 16 ottobre 2020, n. 22604.